

Bozza 24 marzo 2014

**RIFORMARE
la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
per migliorarne le prestazioni riducendo la spesa corrente**

***** ** *****

**ART. 1
Principi generali e finalità**

1 – La ristrutturazione della pubblica amministrazione è volta a migliorare la produttività nell'erogazione dei servizi, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, anche incrementando il livello qualitativo delle prestazioni; ridefinisce, nell'interesse dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali, il perimetro di attività dell'amministrazione, compresa quella svolta tramite società partecipate o enti strumentali; persegue tali obiettivi in un quadro economicamente sostenibile, improntato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie; assicura alla struttura organizzativa dell'amministrazione un grado di flessibilità sufficiente ad assicurare tempestiva risposta alle esigenze di rimodulazione della spesa che emergano nel tempo.

2 – L'insieme delle misure previste dai piani indicati all'art. 2 deve incrementare la produttività dell'amministrazione e migliorare la qualità delle prestazioni svolte; ridurre la durata dei procedimenti; ridurre la spesa corrente in misura significativa.

3 – Gli obiettivi di incremento della produttività, miglioramento della qualità delle prestazioni e riduzione della durata dei procedimenti, sono identificati dal Nucleo Tecnico previsto all'art. 3, applicando il metodo di misurazione definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c).

4 – Gli obiettivi di riduzione della spesa sono identificati nel 20% della spesa per consumi finali e nel 10% della spesa corrente di competenza - al netto degli interessi passivi e dei trasferimenti identificati dallo stesso Nucleo tecnico ai sensi dell'art. 3 comma 4 - risultanti dal bilancio consuntivo al 31.12.2013.

5 – Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali della materia e rispondono ad esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

Capo I
Ristrutturazione dell'Amministrazione centrale

ART. 2
Piani di ristrutturazione

1 – La Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, le Amministrazioni centrali ad ordinamento autonomo, gli Enti pubblici nazionali sottopongono al Governo i piani di ristrutturazione delle rispettive organizzazioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2 – Le amministrazioni indicate al comma 1, con l'assistenza e la collaborazione del Nucleo Tecnico previsto dall'art. 3, al quale trasmettono i risultati appena disponibili:

- a) consultano, anche mediante canali telematici, i cittadini, le imprese, le formazioni sociali, gli altri destinatari delle loro prestazioni, anche interni alla pubblica amministrazione, in tempo utile per conoscerne il giudizio sulla propria attività;
- b) censiscono le funzioni attribuite a ciascuna Amministrazione dalla legge e individuano gli interessi per la tutela dei quali ne è stato loro attribuito l'esercizio;
- c) definiscono i criteri di misurazione e le unità di misura del livello delle prestazioni svolte in termini di risultati, produttività e costi dei servizi erogati, e ne quantificano i valori negli ultimi tre anni, all'attualità e prospettici, anche alla luce dei risultati della consultazione di cui al punto a).

3 – I piani di ristrutturazione, elaborati dalle Amministrazioni con l'assistenza e la collaborazione del nucleo Tecnico previsto all'art. 3:

- a) selezionano gli interessi pubblici essenziali, sulla tutela dei quali concentrare l'attività, tenendo conto dell'esigenza di ricondurne

il perimetro entro un quadro economico sostenibile, alla luce dei risultati della consultazione di cui al punto a) del comma 2;

- b) determinano, applicando i criteri indicati al punto c) del comma 2, il livello di qualità delle attività volte alla soddisfazione degli interessi selezionati, compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione indicati all'art.1;
- c) ridefiniscono la distribuzione delle competenze tra i diversi uffici, concentrandone l'esercizio al livello più idoneo, secondo il principio di sussidiarietà, riducendo comunque il numero dei centri decisionali;
- d) razionalizzano le strutture operative, logistiche, funzionali, centrali e periferiche, mediante soppressioni e accorpamenti, al fine di ridurre nella misura massima possibile il numero degli uffici, e sviluppano nella misura massima possibile il ricorso a tecniche di gestione e comunicazione digitale;
- e) prevedono la ristrutturazione organizzativa e finanziaria degli enti strumentali, vigilati, e delle società controllate, anche attraverso processi di concentrazione, trasformazione, semplificazione della catena di controllo, soppressione e liquidazione, ovvero dismissione;
- f) indicano come coinvolgere e responsabilizzare, anche sotto il profilo disciplinare, la dirigenza delle amministrazioni interessate nella ristrutturazione organizzativa e nell'efficiente gestione dell'attività;
- g) indicano le linee guida di una disciplina uniforme dell'esercizio delle funzioni affidate, che comportino una rilevante semplificazione dei procedimenti e ne assicurino la conclusione in tempi sufficientemente brevi da assicurare tempestiva risposta alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali;
- h) identificano le esigenze di adeguamento della normativa vigente, indicando separatamente e in modo esplicito le disposizioni che

devono formare oggetto di modificazione legislativa e le fonti di rango subalterno alla legge;

- i) verificano l'eccedenza delle attuali dotazioni di organico, strutture, risorse finanziarie e personale, rispetto alle esigenze del servizio ridefinite a regime;
- j) indicano i tempi di realizzazione degli interventi di ristrutturazione programmati, comunque contenuti entro 24 mesi, i metodi di controllo dell'implementazione delle diverse fasi del processo di attuazione, gli strumenti di intervento nei confronti del personale inadempiente;
- k) predispongono gli strumenti volti ad assicurare la massima flessibilità della risposta alle esigenze di rimodulazione della spesa pubblica e al suo eventuale ridimensionamento;
- l) prevedono ogni altra misura utile od opportuna per raggiungere gli obiettivi indicati all'art. 1.

ART. 3

Nucleo Tecnico

1 – E' istituito il Nucleo Tecnico per la Ristrutturazione della pubblica amministrazione, al quale è affidato il compito di assistere le Amministrazioni, la Presidenza del Consiglio ed il Governo, nell'elaborazione, nella valutazione e nell'attuazione dei piani di ristrutturazione.

2 – Il Nucleo Tecnico è composto da venti persone, oltre al Presidente. Il Governo ne nomina il Presidente su proposta del Presidente del Consiglio; nomina gli altri componenti su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Nucleo Tecnico.

3 – La composizione del Nucleo deve garantire l'apporto di competenze interdisciplinari (giuridiche, economiche, contabili, organizzative, operative), maturate in processi di ristrutturazione organizzativa di imprese, l'attività delle quali sia orientata alla soddisfazione delle esigenze dell'utenza, nei settori industriale, bancario, finanziario, assicurativo e dei servizi, attive sui mercati internazionali.

4 – Il Nucleo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si avvale di personale di supporto e di segreteria che essa mette a disposizione.

4 – Il Nucleo, che sostituisce ogni altro organo di consulenza dell'amministrazione nelle attività disciplinate dalla presente legge:

- indica i trasferimenti al netto dei quali si definisce la base di calcolo degli obiettivi di contenimento della spesa indicati all'art. 1, tenendo conto dei compiti assegnati a ciascuna amministrazione;
- elabora schemi uniformi per la raccolta e il censimento delle informazioni indicate al comma 2 dell'art. 2, che devono comprendere le dotazioni di personale e risorse dedicate, nonché per la redazione dei piani di ristrutturazione, e ne prescrive l'adozione;
- assiste le Amministrazioni nell'elaborazione dei piani di ristrutturazione e ne verifica la coerenza, l'idoneità e l'attendibilità;
- suggerisce le riduzioni del perimetro di azione dell'amministrazione che ritenga utili, alla luce dei risultati del censimento e della consultazione di cui all'art. 2 lettere a) e b);
- può avvalersi di consulenti esterni specializzati, reperiti sul mercato attraverso procedure competitive, semplificate per la necessità di rispettare i termini di elaborazione dei piani;
- esprime gli altri pareri e i giudizi previsti dalla presente legge.

ART. 4

Elaborazione e adozione dei piani

1 – I piani di ristrutturazione vengono elaborati dai dirigenti in posizione apicale, designati dal Ministro o dall'organo di vertice dell'ente o amministrazione interessato. Essi si avvalgono dell'assistenza del Nucleo Tecnico, con il quale si mantengono in costante contatto.

2 – Nell’elaborazione è coinvolta l’intera struttura dirigenziale, secondo procedimenti che assicurino la consultazione, anche in via telematica, dei cittadini, delle formazioni sociali, delle imprese, del personale addetto, dei destinatari delle prestazioni, anche se interni alla pubblica amministrazione, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3 – I procedimenti di elaborazione si concludono entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Decorsi trenta giorni dall’inutile scadenza del termine indicato sopra, il Nucleo Tecnico può proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la nomina di un Commissario ad acta per l’elaborazione del piano entro i successivi quattro mesi.

4 – Dall’esercizio successivo all’inutile scadenza del termine, le risorse finanziarie a disposizione dell’amministrazione inadempiente sono ridotte in misura pari al 15% della spesa corrente di competenza risultante dal bilancio consuntivo per il 2013, al netto degli interessi passivi e dei trasferimenti indicati dal Nucleo Tecnico ai sensi dell’art. 3 comma 4.

5 – La mancata elaborazione del piano costituisce illecito disciplinare grave; è giusta causa della cessazione del rapporto di lavoro; impedisce il conferimento di nuovi incarichi. Il giudizio negativo del Nucleo tecnico consente la rimozione dall’incarico in corso, ne impedisce il rinnovo, viene valutato negativamente in sede di affidamento di nuovi incarichi. La disposizione si applica ai dirigenti designati ai sensi del comma 1 e a quelli che, operando alle dipendenze di questi ultimi, si siano sottratti ai compiti loro affidati nell’elaborazione.

6 – Il Ministro competente o l’organo di vertice dell’ente interessato sottopongono il piano elaborato dalla propria amministrazione al giudizio del Nucleo Tecnico insieme ai risultati delle consultazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

7 – Il Nucleo Tecnico verifica la coerenza, l’idoneità e l’attendibilità dei piani di ristrutturazione elaborati dalle amministrazioni; può prescrivere interventi di adeguamento e modificazione del piano, anche in punto di selezione degli interessi sui

quali concentrare l'attività per meglio perseguire gli obiettivi indicati all'art. 1.

8 – I piani sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito di deliberazione del Governo, su proposta del Ministro competente, dopo la verifica, da parte del Nucleo Tecnico, dell'intervenuto adeguamento alla prescrizioni impartite.

9 – I piani adottati sono trasmessi, ai sensi dell'art. 7, alla Commissione Parlamentare per la ristrutturazione della Pubblica Amministrazione prevista all'art. 5, per un parere sulle scelte compiute in punto di selezione degli interessi da tutelare.

ART. 5
Commissione Parlamentare
per la ristrutturazione della pubblica amministrazione

1 – È istituita la Commissione Parlamentare per la ristrutturazione della pubblica amministrazione. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione.

2 – Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati, d'intesa, nominano presidente della Commissione uno dei suoi componenti. La Commissione nella prima seduta, entro venti giorni dalla nomina del presidente, elegge due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

3 – L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione fanno carico per metà al bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà al bilancio interno della Camera dei deputati.

4 – La Commissione esprime il proprio parere:

- a) in ordine alla selezione degli interessi, sui quali concentrare l'attività delle amministrazioni oggetto di ristrutturazione, compiuta nei piani;
- b) in ordine agli schemi dei decreti legislativi previsti all'art. 6.

ART. 6
Delega legislativa:
adeguamento della normativa vigente

1 – Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, per approvare i piani di ristrutturazione e dare loro esecuzione, introducendo nella disciplina vigente le modificazioni necessarie utili od opportune per raggiungere gli obiettivi indicati dall'art. 1.

2 – Il Governo è altresì delegato a raccogliere in testi unici di coordinamento e semplificazione, la redazione dei quali è regolata esclusivamente dalla presente legge, la disciplina della tutela degli interessi pubblici e dell'esercizio delle funzioni affidati alle amministrazioni oggetto di ristrutturazione.

3 – Nell'esercizio della delega legislativa, il Governo tiene conto delle indicazioni emerse dai pareri di cui all'art. 5 ultimo comma lettera a) in punto di selezione degli interessi da tutelare.

4 – Gli obiettivi della ristrutturazione indicati all'art. 1, i criteri di redazione dei piani di ristrutturazione indicati all'art. 2, la disciplina del procedimento delineata agli artt. 3 e 4 costituiscono principi e criteri direttivi della delega legislativa.

4 – Il coordinamento e la semplificazione della legislazione vigente con le modificazioni introdotte ai sensi del comma 1 si attuano secondo i seguenti criteri:

- a) adeguamento delle disposizioni vigenti alle indicazioni delle linee guida del piano di ristrutturazione, anche in punto di disciplina del rapporto di lavoro;
- b) accorpamento delle diverse disposizioni che regolano fattispecie simili, consolidandole in una disciplina omogenea ed uniforme;

- c) formulazione delle singole disposizioni in frasi a costruzione diretta, in articoli separati, suddivisi al massimo in dieci commi, nessuno dei quali più lungo di 54 parole; se un comma contiene elenchi, il limite si applica alle singole voci dell'elenco;
- d) il limite indicato alla lettera c) può essere superato una volta per articolo, se il comma è suddiviso in non oltre cinque periodi, ovvero in non oltre cinque proposizioni separate da punto e virgola, costituiti da frasi a costruzione diretta;
- e) riduzione del numero complessivo delle disposizioni che regolano la materia, in modo che il numero delle disposizioni del testo unico non superi il 30% del numero delle disposizioni raccolte.

5 – Il termine finale per l'esercizio della delega legislativa è fissato in ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6 – Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

ART. 7

Esercizio della delega legislativa

1 – I decreti legislativi di cui all'art. 6 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

2 – Gli schemi di decreto adottati dal Governo sono trasmessi alla Commissione Parlamentare per la ristrutturazione della Pubblica Amministrazione, la quale esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono approvati definitivamente, anche in mancanza del parere.

3 – Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega legislativa, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

ART. 8

Effetti dell'approvazione del piano

1 – Il decreto legislativo di approvazione del piano assorbe tutte le autorizzazioni, le approvazioni e i provvedimenti di competenza di qualsiasi organo o autorità amministrativa previsti dalla legge per l'esecuzione delle operazioni indicate, modificazioni regolamentari e statutarie comprese; supera altresì l'esigenza di acquisire qualsiasi parere previsto dalla normativa vigente.

2 – Le operazioni indicate nel piano approvato, l'esecuzione delle quali sia subordinata dalla normativa vigente a provvedimenti amministrativi di qualsiasi natura, possono quindi essere immediatamente eseguite, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3 – Il Governo può sospendere l'esecuzione di singole operazioni se accerti difformità rispetto alle indicazioni del piano di ristrutturazione approvato.

4 – Le amministrazioni possono comunque dare corso a singole operazioni di ristrutturazione organizzativa, a normativa invariata e con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente, in pendenza del procedimento di elaborazione e approvazione del piano, coerenti con le indicazioni in esso contenute.

ART. 9

Attuazione del piano

1 – il Nucleo Tecnico verifica lo stato di attuazione dei piani di ristrutturazione approvati e propone al governo e agli enti interessati gli interventi di stimolo necessari.

2 – I dirigenti apicali responsabili dell'esecuzione del piano forniscono al Nucleo Tecnico tutte le informazioni che essa ritiene utili od opportune. Il Nucleo le può altresì acquisire in modo indipendente,

anche avvalendosi di personale esterno; può effettuare ispezioni e impartire prescrizioni esecutive alle amministrazioni.

3 – La mancata implementazione del piano, la sua mancata esecuzione nei tempi previsti, la mancata collaborazione, anche informativa, con il Nucleo Tecnico, costituiscono illecito disciplinare grave. Il giudizio negativo del Nucleo tecnico consente la rimozione dall'incarico in corso, ne impedisce il rinnovo, viene valutato negativamente in sede di affidamento di nuovi incarichi.

4 - La disposizione del comma 3 si applica ai dirigenti designati ai sensi del comma 1 dell'art. 4 e a quelli che, operando alle dipendenze di questi ultimi, si siano sottratti ai compiti loro affidati.

ART. 10

Ecceденze di personale

1 – Il personale degli enti e delle amministrazioni e delle società non quotate da essi controllate eccedente la dotazione indicata dal piano viene collocato in disponibilità. Si applicano gli artt. 33 e 34 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, salvo quanto appresso.

2 – Le amministrazioni interessate dalle ecceденze di personale, ne informano le rappresentanze sindacali e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, entro dieci giorni dall'adozione del piano; l'informativa descrive sinteticamente il piano e indica il numero, la collocazione in organico, i profili professionali del personale in eccedenza.

3 – Entro dieci giorni dalla ricezione, le rappresentanze sindacali aziendali, o le associazioni sindacali cui esse fanno capo, possono promuovere un esame congiunto, per concludere un accordo che disciplini la scelta dei lavoratori eccedentari. La procedura si esaurisce, anche in assenza di accordo, decorsi 30 giorni dalla prima riunione.

4 – Gli accordi possono prevedere l'estensione di forme contrattuali a tempo parziale, di accordi di solidarietà nonché le forme di mobilità dei dipendenti in esubero anche presso società non quotate controllate da amministrazioni pubbliche, anche al di fuori del territorio regionale e, su base volontaria, presso datori di lavoro privati.

5 – In difetto di accordo al termine delle procedure di confronto, il personale da collocare in mobilità viene individuato sulla base dei seguenti criteri, applicati nell'ordine appresso indicato:

- adesione individuale al programma di riduzione del personale entro trenta giorni dall'avvio dell'esecuzione del piano (salvo che l'Amministrazione non si opponga per motivate esigenze del servizio);
- maggiore anzianità maturata;
- minor carico di famiglia.

6 – Il personale che abbia aderito al programma di riduzione degli organici, entro trenta giorni dall'avvio dell'esecuzione del piano, ha diritto al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'art. 33 del d.lgs. n. 165, per un periodo massimo di tre anni; la misura dell'indennità è elevata all'85% dello stipendio.

7 – Al personale residuo, collocato in disponibilità d'ufficio secondo gli altri criteri indicati al comma 5, viene riconosciuto esclusivamente il trattamento economico indicato dal comma 4 dell'art. 33 del d.lgs. n. 165 per un periodo massimo di tre anni.

8 – Il diritto all'indennità prevista ai commi 6 e 7 cessa comunque alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico; cessa altresì al secondo rifiuto di offerte di collocamento presso altra amministrazione, o società controllata da amministrazioni pubbliche, anche se in diverso ambito regionale. Gli oneri relativi restano a carico del datore di lavoro.

9 – Il trattamento economico di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile con redditi da prestazioni di lavoro autonomo, comprese collaborazioni e consulenze, con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati.

10 – Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al personale dipendente da società controllate dalle amministrazioni oggetto delle ristrutturazioni. Tale personale può passare alle

dipendenze di pubbliche amministrazioni in accettazione di offerte formulate ai sensi del comma 8.

Capo II
Ristrutturazione delle Amministrazioni locali e territoriali
Sezione I
Amministrazioni Regionali
ART. 11
Piani di ristrutturazione regionali

1 – Le Regioni provvedono alla ristrutturazione della propria organizzazione, nel rispetto dei principi fondamentali indicati dalla presente legge, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore.

2 – I piani di ristrutturazione hanno il contenuto indicato nell'art. 2 e vengono elaborati, redatti e adottati dalla Giunta Regionale, con l'assistenza del Nucleo Tecnico istituito all'art. 3, secondo il metodo e il procedimento delineati agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge.

3 – Il Nucleo Tecnico, quando affronta i piani regionali, chiama a partecipare ai lavori quattro ulteriori componenti, designati dalla Conferenza Stato – regioni entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 3.

4 – I piani di ristrutturazione dell'Amministrazione regionale sono approvati con legge regionale, su proposta non emendabile della Giunta, entro il termine indicato al comma 1. La legge di approvazione del piano di ristrutturazione produce gli effetti indicati nell'art. 8.

5 – Per la collocazione in disponibilità del personale delle amministrazioni regionali e delle società controllate interessate dal piano di ristrutturazione si applica l'art. 10 della presente legge.

ART. 12
Poteri sostitutivi del Governo

1 – Decorso inutilmente il termine, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il Governo – dopo aver inutilmente diffidato l'amministrazione regionale a provvedere

entro trenta giorni - nomina un Commissario ad acta per l'elaborazione e l'adozione del piano.

2 – Si applica il comma 4 dell'art. 4 della presente legge. Il piano redatto dal commissario è approvato con decreto legislativo, secondo il procedimento regolato all'art. 13.

ART. 13
Delega legislativa
per l'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo

1 – Il Governo esercita i poteri sostitutivi attribuitigli dall'art. 13 con decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 6, nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge e delle indicazioni dell'art. 14, entro il termine fissato all'ultimo comma dell'art. 6.

2 – I decreti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Affari Interni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3 – Gli schemi di decreto adottati dal Governo sono trasmessi anche alla Commissione Parlamentare per la ristrutturazione della pubblica amministrazione, alla Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, e alla Conferenza Stato – Regioni, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione; decorso il termine, i decreti sono approvati definitivamente, anche in mancanza del parere.

4 – Se il termine per l'espressione dei pareri delle due Conferenze scade nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega legislativa, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

ART. 14
Ristrutturazione degli enti regionali

1 – Le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, disciplinano la ristrutturazione degli enti pubblici e delle loro società controllate, compresi nel loro territorio, nel rispetto dei principi

fondamentali indicati nella presente legge e delle loro autonomie statutarie.

2 – Tutte le deliberazioni di competenza degli organi consiliari nel procedimento sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi, anche se il piano prevede modificazioni dello statuto comunale.

3 – Ciascuna Regione istituisce e nomina un Nucleo Tecnico Regionale composto da non oltre dodici persone, scelte secondo i criteri di interdisciplinarietà e competenza professionale indicati all'art. 3. Le spese di funzionamento di tali Nuclei fanno carico al bilancio regionale.

4 – I Nuclei Tecnici Regionali svolgono, nel territorio della Regione, le funzioni e le attività che le disposizioni del Capo I affidano al Nucleo Tecnico istituito dall'art. 3, la quale ne coordina comunque l'attività.

5 – I piani di ristrutturazione degli enti della regione, anche territoriali, sono volti a conseguire gli obiettivi e le finalità indicate nell'art. 1 nei termini fissati dalla legge regionale. Hanno il contenuto indicato nell'art. 2 e vengono elaborati, redatti, adottati e approvati con l'assistenza del Nucleo Tecnico regionale, secondo un metodo e un procedimento conformi agli artt. 2, 3 e 4.

6 – La disciplina della ristrutturazione prevede la realizzazione di strutture organizzative unificate al servizio di più enti, anche non territoriali.

7 – Per la collocazione in disponibilità del personale degli enti regionali, anche territoriali, e delle società controllate interessate dal piano di ristrutturazione si applica l'art. 10 della presente legge.

8 – La legge regionale è approvata entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente. In caso di inutile scadenza del termine, si applicano gli artt. 12 e 13.

9 – Il Capo III della presente legge disciplina la ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa dei Comuni e degli altri enti territoriali, in considerazione dell'impatto sulle esigenze di coordinamento della spesa pubblica dei trasferimenti di risorse

finanziarie loro destinati. Restano ferme le competenze statutariamente riservate alle Regioni a Statuto speciale e alle Province di Trento e Bolzano.

Capo III
Ristrutturazione
delle amministrazioni comunali.

ART. 15
Ristrutturazione dei Comuni oltre 200.000 abitanti

1 – I piani di ristrutturazione dei Comuni, con oltre 200.000 residenti all'ultimo censimento, vengono elaborati, redatti, adottati ed approvati secondo le norme del capo I della presente legge, e nei termini in esse indicati, non derogate dalle disposizioni che seguono.

2 – Il Consiglio Comunale esprime entro 30 giorni dalla richiesta del Sindaco, un parere sulla selezione degli interessi compiuta nel piano elaborato. Decorso il termine, i piani adottati sono trasmessi al Nucleo Tecnico previsto all'art. 3 anche in assenza del parere.

3 – Il Sindaco sottopone il piano elaborato al giudizio del Nucleo Tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella composizione allargata ai sensi dell'art. 12, comma 3, insieme al parere del consiglio Comunale e ai risultati delle consultazioni di cui al comma 2 dell'art. 4.

4 – I piani sono adottati con deliberazione del consiglio Comunale, su proposta non emendabile della Giunta Municipale, entro 30 giorni dalla verifica, da parte del Nucleo Tecnico, dell'intervenuto adeguamento alla prescrizioni impartite.

5 – Tutte le deliberazioni di competenza del consiglio comunale nel procedimento sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi, anche se il piano prevede modificazioni dello statuto comunale.

6 – Restano ferme le previsioni dei commi 3 e 4 dell'art. 4. Per la collocazione in disponibilità del personale del Comune e delle società controllate interessate dal piano di ristrutturazione si applica l'art. 10.

ART. 16

Delega legislativa
per la ristrutturazione dei Comuni di grandi dimensioni

1 – Il Governo approva i piani di ristrutturazione dei Comuni oltre 200.000 residenti con decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 6. I decreti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Affari Interni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

2 – Fermo quanto previsto all'art. 7, gli schemi di decreto adottati dal Governo sono trasmessi anche alla Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, e alla Conferenza Stato – Regioni, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione; decorso il termine, i decreti sono approvati definitivamente, anche in mancanza del parere.

3 – Se il termine per l'espressione dei pareri delle due Conferenze scade nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega legislativa, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

ART. 17
Ristrutturazione degli altri enti territoriali.

1 – I Comuni con meno di 200.000 residenti secondo l'ultimo censimento e gli altri enti territoriali elaborano, redigono, adottano ed approvano i loro piani di ristrutturazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'art. 16.

2 – Tutte le deliberazioni del consiglio Comunale nel procedimento sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi, anche se il piano prevede modificazioni dello statuto comunale.

3 – La legge regionale disciplina le modalità di intervento dei Nuclei tecnici regionali nei procedimenti di elaborazione e approvazione dei piani e nel monitoraggio della loro implementazione, entro due mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'art. 16. Si applicano gli artt. 12 e 13.

4 – La mancata approvazione dei piani nel termine produce le conseguenze indicate all'art. 4, comma 4.

DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18
Destinazione delle risorse liberate

1 – Le strutture di ciascuna amministrazione, anche immobiliari, eccedenti le necessità indicate dal piano di ristrutturazione, sono dismesse e collocate sul mercato, salvo che, entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del piano, l'Agenzia del Demanio non accerti la possibilità di destinarle ad altre amministrazioni, sulla base dei rispettivi piani di ristrutturazione organizzativa.

2 – In difetto di tale accertamento, l'Agenzia del Demanio, anche su delega delle amministrazioni non statali, colloca sul mercato strutture immobiliari e dotazioni mobili in eccedenza secondo procedure competitive entro i quattro mesi successivi al termine previsto sopra.

3 – I proventi delle dismissioni, e le risorse finanziarie liberatesi per effetto della ristrutturazione organizzativa, sono destinati alla riduzione del Debito Pubblico.